

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 33

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

2. Spetta ai Comuni il rilascio di:

a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;

b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;

c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie;

d) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.

3. Ai Comuni competono inoltre:

a) il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali;

b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa agli impianti;

c) il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;

d) la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;

e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti;

f) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52;

g) l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale e di inidoneità tecnica;

h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.